

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/02/2026

FATTO

Con ricorso del 24/11/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2016 e di aver provveduto all'estinzione anticipata dello stesso nel 2020 nonché di aver stipulato un ulteriore contratto di cessione del quinto dello stipendio nell'anno 2020, anch'esso estinto anticipatamente nel 2023.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto alla originaria durata dei contratti, il ricorrente lamenta che non gli sarebbero stati rimborsati tutti gli oneri relativi e chiede pertanto la corresponsione della complessiva somma di € 5.251,86 di cui € 3.374,16 per il contratto di cessione del quinto dello stipendio del 2016 (a titolo di commissione di attivazione e di commissioni rete distributiva) ed € 1.661,60 per il secondo contratto (a titolo di spese istruttoria e commissioni intermediario incaricato) oltre al rimborso integrale della somma di € 216,10 quale commissione di estinzione anticipata di questo secondo contratto, oltre gli interessi dall'estinzione al soddisfo e la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, ha escluso la sussistenza del diritto invocato dal ricorrente in considerazione delle previsioni contrattuali e delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea ed ha formulato una proposta transattiva a saldo e stralcio, offrendo la somma di € 271,63 per il primo contratto ed € 293,89 per il secondo.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati dal ricorrente e sul diritto di quest'ultimo alla restituzione di parte dei costi a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

In via preliminare, il Collegio dichiara infondata l'eccezione inerente all'asserito difetto di legittimazione passiva dell'intermediario per la richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione giacché, per costante orientamento dei Collegi territoriali in aderenza ai principi dettati dal Collegio di Coordinamento, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del finanziamento, allorquando il cliente corrisponde l'importo indicato nel conteggio estintivo e conseguentemente la relativa legittimazione passiva spetta al soggetto che ha redatto il conteggio e che ha incassato le somme ivi indicate.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo emerge che per entrambi i finanziamenti il conteggio estintivo è stato predisposto e sottoscritto dall'intermediario odierno convenuto e pertanto non possono sussistere dubbi in ordine alla sua legittimazione passiva.

Nel merito si rileva che la consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa ripartizione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *"costi recurring"*) che, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. *"costi up front"*).

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla *"riduzione"* dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato *"pro rata temporis"*.

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione 11/9/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale *"l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza *Lexitor*, l'art. 125 *sexies* TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. *"up front"* (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-*octies*, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"* (c.d. *"Decreto Sostegni-bis"*), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione *"l'articolo 125-*

sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.*

La Corte ha pertanto affermato che: (Par 12.4) *“Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».*

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Sostegni-bis”) e quindi disporre che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l’art. 11-octies del decreto c.d. “Sostegni bis” prevedendo che *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.*

In particolare, anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che nella linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all’odierno ricorso.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2016 e lo ha estinto nel 2020, in corrispondenza della rata n° 48 ed ha poi stipulato nel 2020 un nuovo contratto di cessione del quinto dello stipendio che ha poi estinto nel 2023.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata il ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi anticipati che, in ragione dell’estinzione anticipata dei finanziamenti,

risulterebbero essere privi di giustificazione e che il ricorrente quantifica in complessivi € 5.251,86 di cui € 3.374,16 per il contratto di cessione del quinto dello stipendio del 2016 (a titolo di commissione di attivazione e di commissioni rete distributiva) ed € 1.661,60 per il secondo contratto (a titolo di spese istruttoria e commissioni intermediario incaricato) oltre al rimborso integrale della somma di € 216,10 quale commissione di estinzione anticipata di questo secondo contratto, oltre gli interessi dall'estinzione al soddisfo e la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto "sostegni bis", e quindi che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* ed *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene che sussista il diritto del ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nelle seguenti tabelle:

Cessione del quinto dello stipendio del 2016

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,64%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		38,81%						
Commissione di attivazione				700,00 €	Up front	Curva degli interessi	271,67 €		271,67 €
Commissione Rete distributiva				4.923,60 €	Recurring	Pro rata temporis	2.954,16 €		2.954,16 €
Totale									3.225,83 €

Cessione del quinto dello stipendio del 2020

rate complessive	96	rate scadute	29	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	67	TAN	5,57%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	51,02%						
Spese di Istruttoria				576,00 €	Recurring	Pro rata temporis	402,00 €		402,00 €
Commissioni di intermediazione				1.804,80 €	Up front	Curva degli interessi	920,81 €		920,81 €
Totale									1.322,81 €

Il risultato non coincide con quello indicato dal ricorrente in quanto questi ha utilizzato per tutte le voci il criterio di calcolo del *pro rata temporis* non applicabile ai costi aventi natura *up front*.

Non meritano invece accoglimento le ulteriori richieste inerenti il rimborso della commissione di estinzione anticipata e la refusione delle spese di assistenza professionale.

La prima domanda non è accoglibile in quanto la commissione applicata al ricorrente risulta conforme al dettato dell'art. 125-sexies commi 4 e 5 TUB.

Per quanto concerne la refusione delle spese di assistenza professionale, in difformità al pregresso orientamento il Collegio di Coordinamento, con la decisione n° 4580/2025 ha riconosciuto che i costi sostenuti dal ricorrente per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale per la proposizione del ricorso ovvero per lo svolgimento della successiva attività procedurale innanzi all'Arbitro *"rappresentano un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto comune, secondo quanto già ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012. La domanda risarcitoria, diversamente da quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6174 del 7 luglio 2016, è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo. (...). Tra i criteri per determinarne la liquidazione si possono considerare i seguenti: la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, il valore della controversia, il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento."* ma nell'esaminare una fattispecie analoga a quella del presente procedimento, ha concluso respingendo la domanda di rimborso delle spese in quanto *"nel caso in esame la presenza di un legale non era oggettivamente necessaria, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse"*.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.548,64 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE